



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine

N. 218/2022 prot.

Servizio di rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p. **Integrazione direttiva n.177/2020 int.**

Le comunicazioni delle iscrizioni del registro notizie di reato e le comunicazioni dello stato del procedimento sono state disciplinate presso questa Procura mediante la direttiva n.177/2020 int., emanata in coerenza con le vigenti norme di legge e con le disposizioni ministeriali.

Con tale direttiva si è in sostanza stabilito che:

- 1) le informazioni ex art.335 c.p.p. (gratuite) rilasciate dall'Ufficio hanno ad oggetto solo i procedimenti in fase di indagini preliminari risultanti dal sistema SIRIS, esclusi quindi quelli per i quali già sia stata esercitata l'azione penale o vi sia stata la richiesta o emissione del decreto di archiviazione o, ancora, nel caso in cui il procedimento sia stato trasmesso ad altro ufficio per motivi di competenza;
- 2) le informazioni sullo stato del procedimento (gratuite, con valenza di comunicazione, in caso di procedimento ancora in fase di indagine, onerose in ogni altro caso, con valenza di certificazione) possono essere richieste e ricevute dalla P.O. (intesa come persona titolare dell'interesse leso dal reato) dopo 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela e sempre che non ricorrano pregiudizi per il segreto investigativo;
- 3) per quanto concerne l'indagato, ai fini del rilascio dell'attestazione prodromica alla richiesta ed al rilascio di copia del decreto di archiviazione le informazioni sullo stato del procedimento possono essere richieste nei casi di: a) conoscenza di un procedimento e del relativo RGNR; b) successiva comunicazione nulla ex art.335 c.p.p.; c) in difetto di ricevimento dell'avviso ex art.415 bis c.p.p. o di decreto penale di condanna.

Si precisa altresì che, in ossequio alla citata direttiva, relativamente ai procedimenti comunicabili:

- 1) il personale addetto al servizio non è autorizzato in nessun caso a fornire oralmente o telefonicamente indicazioni in ordine all'iscrizione o allo stato dei procedimenti penali;
- 2) le iscrizioni comunicabili sono esclusivamente quelle dei procedimenti presenti nei Registri Mod. 21 (Noti), Mod. 21 bis (Registro Giudice di Pace) e Mod. 44 (Ignoti); non sono comunicabili né i procedimenti in fase di

preiscrizione (annotazione preliminare) né quelli iscritti a Mod. 45 (FNCR);

- 3) la richiesta ex art. 335 c.p.p. va trasmessa al magistrato titolare del fascicolo (ed ai più magistrati titolari, ove si tratti di più fascicoli) per il previo nulla osta; la regola della preventiva trasmissione al magistrato per il suo nulla osta non si applica ai procedimenti iscritti a Mod. 21 bis (Giudice di Pace), di cui verrà fornita comunicazione senza rilascio di alcuna autorizzazione preventiva salvo il caso eccezionale in cui il P.M. titolare del procedimento ne abbia disposto, con atto motivato, la secretazione;
- 4) se uno stesso procedimento è stato aperto per reati comunicabili e per reati non comunicabili, la richiesta ex art. 335 c.p.p. deve essere soddisfatta sempre con l'indicazione per cui "*non esistono reati suscettibili di comunicazione*" o altra equivalente;
- 5) se da un procedimento contenente sia reati comunicabili che reati non comunicabili viene disposto uno stralcio riguardante soltanto reati comunicabili, la richiesta va immediatamente trasmessa al P.M. competente, il quale potrebbe anche disporre (ex art. 335 comma 3 c.p.p.) la secretazione del procedimento stralciato, in base alle sue valutazioni circa i collegamenti fra il procedimento originario (in ordine al quale permane la non comunicabilità) ed il procedimento nuovo;

Per quanto concerne la richiesta volta a conoscere lo stato del procedimento penale – richiesta ovviamente diversa da quella ex art. 335 c.p.p. –, le regole sono le seguenti:

- 1) anche per quanto concerne tale richiesta vige il divieto di fornire indicazioni orali o telefoniche;
- 2) la comunicazione va redatta previa richiesta dell'indagato o della persona offesa o del rispettivo difensore, richiesta che deve contenere il numero di registro delle notizie di reato a cui si riferisce o almeno gli estremi identificativi della querela o denuncia a suo tempo presentata;
- 3) la comunicazione sullo stato del procedimento viene redatta di regola per i procedimenti nei quali sia stata esercitata l'azione penale e/o nei quali vi sia stata la richiesta o l'emissione del decreto di archiviazione, procedimenti in ordine ai quali la comunicazione (gratuita) ex art. 335 c.p.p. risulta negativa.

Ciò posto, preso atto di quanto rappresentato dalla Camera Penale di Udine con riferimento alle documentate ipotesi di necessità di conoscere il numero di R.G.N.R. e del P.M. incaricato delle indagini per l'esercizio del diritto di difesa, si evidenzia quanto segue.

Nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia e delle diverse finalità delle istanze di cui si è detto in precedenza, si richiama la necessità di un'attenta disamina delle risultanze delle comunicazioni rilasciate, specie ai fini di un rinnovo delle richieste.

A questo proposito si precisa che, qualora sia stata già esercitata l'azione penale (ad es. mediante richiesta di decreto penale di condanna), la pendenza del

procedimento non risulterà più dalla certificazione ex art.335 c.p.p. e si dovrà richiedere la diversa certificazione dei carichi pendenti.

Peraltro, al fine di contemperare l'esigenza di riservatezza della fase delle indagini preliminari con l'esigenza di favorire un più agevole esercizio dei diritti e/o facoltà di difesa previsti dalla legge, si dispone che gli avvocati difensori dell'indagato e/o della p.o. possano, con corredo di adeguata documentazione comprovante l'esistenza di un procedimento (a titolo esemplificativo: verbale di sequestro operato di iniziativa dalla PG e redatto ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. oppure ex art. 354 c.p.p.; verbale di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini redatto ex art. 350 c.p.p.; verbale di identificazione con invito a dichiarare o eleggere domicilio e con invito a nominare un difensore redatto ex art. 161c.p.p. dalla PG sulla base di delega del P.M.; verbale per guida in stato di ebbrezza; presentazione di una denuncia integrativa o di ulteriori dichiarazioni e/o documentazione a sostegno della sporta querela), presentare istanza al fine di conoscerne il numero di R.G.N.R. ed il nominativo del Magistrato titolare, inoltrando detta istanza via PEC all'Ufficio ricezione atti (indirizzo: ricezioneatti.procura.udine@giustiziacert.it) che provvederà ad inoltrarla al competente Ufficio di Segreteria penale; la richiesta comunicazione verrà rilasciata, all'esito del nulla osta del Magistrato incaricato delle indagini, a mezzo PEC dell'Ufficio di Segreteria.

Tale disposizione, di carattere integrativo rispetto a quanto disposto nella direttiva n.177/2020 int., è di immediata applicazione.

Si comunichi, a cura della Segreteria amministrativa, ai Magistrati, ai loro assistenti, ai V.P.O., alla Dirigente amministrativa, anche per l'inoltro al personale amministrativo interessato, all'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Udine.

Si pubblichi il provvedimento nel sito internet istituzionale di questa Procura.

Udine, 27 aprile 2022



Il Procuratore della Repubblica
Massimo Lia